



COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 56

DATA 21/12/2019

OGGETTO:	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTICIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 19.08.2016 N. 175 E S.M.I., COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100 - APPROVAZIONE
-----------------	---

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **09:35** nella Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati a norme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica, nelle persone di seguito indicate:

Nominativi	Carica	Presente
1. BELLO Giustino - Presidente	Presidente	Sì
2. ANSELMI Claudio - Vice Sindaco	Vice Sindaco	Sì
3. SANTANERA Laura - Assessore	Assessore	Sì
4. ROMITI Andrea Paolo - Consigliere	Consigliere	Sì
5. CUCCOLO Marco - Consigliere	Consigliere	Sì
6. BIANCIOTTO Sandra - Consigliere	Consigliere	Giust.
7. FRANCESE Cristina - Consigliere	Consigliere	Giust.
8. FRANCESE Elisa - Consigliere	Consigliere	Sì
9. ARMANDO Luca - Consigliere	Consigliere	Sì
10. VARACALLI Michele - Consigliere	Consigliere	Sì
11. COMBA Mattia - Consigliere	Consigliere	Sì

Presenti: 9

Assenti: 2

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, segnato all'Ordine del Giorno.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa SAMUEL Elisa

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTICIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I., COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le “Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società” (comma 1);
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e s.m.i.,

anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di o atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'art. 112 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 22 del 28/09/2017** con la quale è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni possedute da questo comune alla data del **23 settembre 2016** e approvato il “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 38 del 22/12/2018** con la quale è stata approvata la **ricognizione al 31/12/2017** delle società in cui questo comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2018 (dati relativi all'anno 2017 dando atto che risultavano da mantenere le seguenti partecipazioni dirette:
 - a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
 - b) ACEA Pinerolese Energia S.r.l.;
 - c) ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.;
 - d) SMAT S.p.A.;

prevedendo le seguenti azioni di razionalizzazione relative a partecipazioni indirette:

- per la società APE Rinnovabili s.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di APE s.r.l. è stata definita la fusione per incorporazione in altra società;

- la società Galatea s.c.a.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è stata oggetto di scioglimento ed avvio della procedura di liquidazione;
- la società Acque Potabili Siciliane S.p.A., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., risulta sottoposta a procedura fallimentare;
- relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.A., il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno dalla capogruppo in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;
- per la società GASPIÙ Distribuzione s.r.l. sono state avviate le procedure di liquidazione.

mentre non risultavano necessari interventi di razionalizzazione da avviare e risultavano pertanto da mantenere le partecipazioni indirette nelle seguenti società:

- a) Distribuzione Gas Naturale s.r.l.;
- b) Amiat V S.p.A.;
- c) E-GAS s.r.l.;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, comma 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ATTESO che, ai sensi delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) sul sito istituzionale in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dagli indirizzi emanati dal medesimo Ministero in data 22/11/2019, risultano oggetto di ricognizione le partecipazioni dirette in società e le partecipazioni indirette in società a parziale o totale capitale pubblico detenute dall'Ente per il tramite delle società partecipate direttamente – nel caso di questo Comune le partecipazioni dirette nel gruppo ACEA e nel gruppo SMAT e le partecipazioni indirette dell'Ente per il tramite dei medesimi gruppi societari.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 20 del TUSP occorre effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, detenute dall'Ente predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

PRESO ATTO che:

- la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), in risposta alla richiesta dati effettuata in data 10.12.2019, con nota acclarata al protocollo dell'Ente in data 13/12/2019 al **n. 7988** ha comunicato che la medesima risulta esclusa, ai sensi di legge, dalla presente ricognizione in quanto, testualmente:

“- ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

- ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017.

La società è pertanto esclusa, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D. Lgs. 175/2016, dall'applicazione del decreto in oggetto”, nulla indicando relativamente alle società dalla stessa partecipate, che risultano partecipazioni indirette di questo comune;

- non risultano oggetto di ricognizione gli organismi partecipati direttamente dall'Ente diversi dalle società (es. consorzi, fondazioni ecc.), nonché le società o gli enti partecipati indirettamente per il tramite dei predetti organismi a partecipazione diretta;

ATTESO che questo Comune ha ricevuto dal gruppo ACEA i dati necessari al presente adempimento con nota datata 27.11.2019 ns. **prot. n. 7564** del 27/11/2019;

RITENUTO opportuno procedere, comunque, alla ricognizione delle società del gruppo SMAT, al fine di un più puntuale quadro delle partecipazioni di questo Comune, dando atto che la partecipazione dell'ente è di entità non rilevante, riservandosi di valutare, in relazione alle società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.a., le eventuali indicazioni che perverranno dalla capogruppo in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;

CONSTATATO che si rende necessario provvedere all'adempimento di revisione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica annuale entro il 31/12/2019 e che, ai sensi delle norme e delle considerazioni in precedenza richiamate, risultano oggetto di analisi, in questa sede, tutte le società a partecipazione diretta e indiretta di questo Comune, con riferimento ai gruppi societari ACEA e SMAT (in relazione a quest'ultima, l'analisi è stata attuata con il reperimento dei dati dai bilanci pubblicati sul sito istituzionale e, pertanto, alcuni dati non possono essere inseriti nelle schede di rilevazione delle società di cui trattasi in quanto solo le stesse ne risultano in possesso);

TENUTO CONTO che:

- con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta ha specificato quanto segue: *“il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro”*
- il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle autonomie; tale modello, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio;

VISTA la “Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” relativa alle operazioni attuate nel corso dell'anno 2018, con riferimento alle società di cui al Piano di revisione periodica delle partecipate 2018 (dati relativi all'anno 2017), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22/12/2018, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera **A**) per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il piano di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di questo Comune, predisposto secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018 e funzionale a verificare e individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere, allegato sotto la lettera **B**) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all'allegato B della presente deliberazione:

- non emergono sostanziali modifiche rispetto all'anno 2018, primo piano di revisione ordinaria per il quale era stato acquisito parere favorevole del Revisore dei Conti con Parere n. 17 del 20.12.2018 – Prot. 7637/2018;
- non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;
- per quanto sopra che non risulta necessario il parere dell'Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs 267/2000 (la presente deliberazione è stato in ogni caso trasmessa in bozza al revisore dei conti per opportuna conoscenza e presa d'atto con nota prot. n. 8019 del 16/12/2019);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la “**Relazione** sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” relativa alle operazioni attuate nel corso dell’anno 2018, con riferimento alle società di cui al Piano di revisione periodica delle partecipate 2018 (dati relativi all’anno 2017), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22/12/2018, allegata alla presente deliberazione sotto la **lettera A)** per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** l’analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di questo Comune, di cui **all’allegato B** alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
 - ACEA Pinerolese Energia s.r.l.;
 - ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.;
 - SMAT S.p.A.
4. **DI DARE ATTO** altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione nonché dai riscontri e dalle informazioni pervenuti dalle società partecipate direttamente, non emergono particolari interventi di razionalizzazione da avviare e risultano pertanto da mantenere le partecipazioni indirette nelle seguenti società:
 - Distribuzione Gas Naturale s.r.l.;
 - Amiat V S.p.A.;
 - E-GAS s.r.l.
5. **DI DARE ATTO** altresì che:
 - per la società APE Rinnovabili s.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di APE s.r.l. è stata definita la fusione per incorporazione in altra società;
 - la società Galatea s.c.a.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è stata oggetto di scioglimento ed avvio della procedura di liquidazione;
 - la società Acque Potabili Siciliane S.p.A., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., risulta sottoposta a procedura fallimentare;
 - relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.A., il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno dalla capogruppo in merito alla

loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;

- per la società GASPIÙ Distribuzione s.r.l. sono state avviate le procedure di liquidazione.
6. **DI PRENDERE ATTO** che non risultano oggetto della ricognizione gli organismi giuridici partecipati direttamente e non aventi forma societaria, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i consorzi e le fondazioni, nonché le partecipazioni indirette detenute dall'Ente per il tramite dei predetti organismi, siano esse in società o in organismi diversi;
 7. **DI INCARICARE** i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'art. 20 del D. Lgs. 175/16 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di approvare la previsione entro il 31.12.2019

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta si chiude alle ore 10.50

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BELLO Giustino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa SAMUEL Elisa